



Repubblica italiana del. n.

175/2015/VSGF

La Corte dei conti

in


Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 18 giugno 2015

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere
Andrea LUBERTI	Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)



VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTA la deliberazione del 28 marzo 2014, n.51/2014/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2014";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 15 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico - finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2013".

VISTA la deliberazione del 9 ottobre 2014, n. 295/2014/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha fissato il termine per l'invio delle relazioni in discorso al 20 novembre 2014;

VISTO il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;



VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2013 del Comune di MONTESILVANO (PE)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 9 dicembre 2014, protocollo n. 3860;

VISTA l'ordinanza del 16 giugno 2015, n. 18/2015, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Angelo Maria QUAGLINI;

FATTO E DIRITTO

L'art. 148*bis* del TUEL ha attribuito nuovi e più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi.



Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2013 del comune di MONTESILVANO, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.



La Sezione ha tuttavia ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente, in una prospettiva triennale, al fine di individuare eventuali fattori di criticità; il monitoraggio focalizza l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento della gestione della parte in conto residui. Tutti questi aspetti, infatti, sono individuati come elementi essenziali per garantire, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

1. La gestione di competenza di parte corrente allargata

In merito all'analisi sulla gestione di parte corrente si è ritenuto opportuno ampliare la visuale di controllo utilizzando il concetto di "gestione di parte corrente allargata", al fine di superare il limite formale operante per effetto dell'eventuale collocazione anomala di voci di spesa al di fuori del titolo I, che è quello che dovrebbe normalmente contenere, senza eccezioni, tutta la spesa corrente. Tale approccio consente di dare risalto al fatto che il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui - per la loro natura ricorrente ed indefettibile - finiscono per irrigidire la gestione stessa, sterilizzandone parte delle risorse (anche se il rimborso delle quote di capitale si risolve nel miglioramento costituito dalla equivalente riduzione dell'indebitamento); inoltre, per una corretta determinazione dei saldi di comparto, occorre tenere conto delle voci che, per speciale disposizione normativa, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, come riportato nella tabella 1.

Tanto premesso, dall'analisi della dinamica dei flussi generati dalla gestione finanziaria di parte corrente allargata - ottenuta, come innanzi indicato, a seguito di opportuna



riclassificazione dell'esposizione del rendiconto¹ – è possibile misurare la intrinseca capacità di garantire margini di copertura del fabbisogno di comparto. Tale capacità trova sintetica espressione nei dati che seguono.

Tab. 1 Gestione di competenza - parte corrente (valori in migliaia di €)

	2011	2012	2013	Δ 12/11	Δ 13/12
Tributi (a)	29.345	29.067	25.040	-1%	-14%
Trasferimenti correnti (b)	1.825	1.569	3.154	-14%	101%
Proventi dei servizi pubblici (c)	1.691	1.689	2.449	0%	45%
Proventi dal patrimonio (d)	477	607	1.447	27%	138%
Altro (e)	819	489	792	-40%	62%
Totale entrate correnti (A)	34.158	33.421	32.881	-2%	-2%
Spese correnti (B)	- 32.211	- 31.057	- 31.961	-4%	3%
Risultato di parte corrente (C=A-B)	1.946	2.364	921	21%	-61%
Quote di capitale dei mutui	- 1.326	- 1.611	- 1.743	21%	8%
Equilibrio di parte corrente (D)	620	753	- 823	21%	-209%
Entrate diverse per spesa corrente (E)	1.554	1.312	4.766	-16%	263%
Entrate correnti destinate a investimenti (F)	847	51	-	-94%	-100%
Entrate per rimborso quote capitale mutui (H)	-	-	-		
Risultato di parte corrente allargata (D+E-F+H)	1.328	2.015	3.943	52%	96%

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

Nel triennio 2011/2013 la gestione di parte corrente allargata presenta un saldo positivo e crescente nei vari esercizi, rispettivamente, di € 1,3 mln. nel 2011, €2 mln. 2012 e di €3,9 mln. (v. Tab. 1). Tuttavia, ad un'attenta analisi, il risultato positivo dell'anno 2013 è sostanzialmente legato all'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziare la spesa corrente; in assenza di tale componente, infatti, l'equilibrio di parte corrente (differenza tra accertamenti e impegni correnti, al netto del rimborso delle quote capitale delle rate dei mutui) peggiora drasticamente, assumendo, nel 2013, il valore negativo di € -0,8 mln. Tale aspetto rappresenta una grave criticità gestionale in quanto l'utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento di importi rilevanti della spesa

¹ I dati di "parte corrente allargata" derivano utilizzando le risultanze dei titoli I, II, e III di entrata, integrati dai dati dei titoli IV e V (per la percentuale destinata alla parte corrente), al netto delle entrate vincolate ad investimenti, e i dati del titolo I di spesa integrato dai rimborsi delle quote di capitale dei mutui.



corrente - sebbene nelle ipotesi consentite dalle norme - rappresenta un elemento di forte rischiosità per l'equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più consentita dal quadro normativo. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre chiarito che l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali dalla legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE). Si tratta, inoltre, di risorse caratterizzate da un'aleatorietà intrinseca, posto che non dipendono dalla sola volontà dell'Ente, ma dalla complessiva situazione economica e di mercato. Ad esempio l'entrata derivante da oneri di urbanizzazione è in particolare collegata agli interventi edilizi e, quindi, può crescere o diminuire secondo l'intensità dell'attività assentita sul territorio e non può, se non in minima parte, essere considerata costante. Appare quindi di fondamentale importanza che l'Ente persegua un equilibrio di parte corrente autonomo rispetto alle risorse ordinariamente destinate agli investimenti.

Si segnala inoltre la progressiva riduzione degli accertamenti (-2% annuo) a fronte di un trend in crescita degli impegni (nel 2013 +3%). Questa Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'Ente sull'importanza di mantenere margini di parte corrente positivi, specialmente attraverso un contenimento della dinamica della spesa corrente, al fine di liberare risorse da destinare agli investimenti, preservando gli equilibri di bilancio.

2. La gestione di competenza della parte in conto capitale

Il comparto, che può genericamente definirsi come il comparto degli investimenti, presenta un contenuto assai variegato, nonostante l'espunzione dei rimborsi delle quote di capitale delle rate dei mutui e la "riclassificazione" di alcune entrate in base alla



destinazione vincolata dalla legge. Non si tiene conto, inoltre, delle eventuali anticipazioni di cassa e dei finanziamenti a breve termine che, operando sul versante della gestione della liquidità, non possono costituire fonti di finanziamento.


La tabella che segue mostra una panoramica della situazione.

Tab. 2 Gestione di competenza - parte capitale (valori in migliaia di €)

	2011	2012	2013	Δ 12/11	Δ 13/12
FONTI NON ONEROSE (a)	3.086	2.073	3.105	-33%	50%
alienazioni beni patrimoniali	102	14	11	-86%	-25%
trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-		
trasferimenti di capitale dalla Regione	474	100	1.067	-79%	967%
altri trasferimenti	2.510	1.959	2.027	-22%	3%
riscossione di crediti	-	-	-		
FONTI ONEROSE (b)	2.594	1.629	3.665	-37%	125%
assunzione di prestiti e mutui	2.594	1.629	3.665	0%	125%
emissioni prestiti obbligazionari	-	-	-		
Totale entrate accertate di parte capitale (c=a+b)	5.680	3.702	6.770	-35%	83%
Totale spese impegnate di parte capitale (d)	- 5.738	- 2.993	- 2.873	-48%	-4%
Risultato di parte capitale (c-d)	- 57	709	3.896	-1341%	449%
entrate correnti destinate a investimenti (+)	847	51	-		
entrate diverse destinate a spesa corrente (-)	- 1.554	- 1.312	- 4.766		
Risultato di parte capitale allargata	- 765	- 552	- 869	-28%	57%

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

I dati evidenziano una crescita elevata delle entrate di parte capitale (+83% nel 2013) dettata sia dalle fonti non onerose (+50% nel 2013)- tra cui rilevano i trasferimenti dalla Regione - sia da quelle onerose per l'assunzione di mutui (+125% nel 2013). Ciò nonostante le spese per investimento sono progressivamente diminuite nel corso del triennio (-48% nel 2012 e -4% nel 2013), così come il risultato di parte capitale si è mantenuto costantemente negativo lungo tutto l'arco temporale di osservazione. Ciò è legato al fatto che una quota rilevante delle entrate di parte capitale è andata a finanziare la spesa corrente (€ 4,7 mln. nel 2013). Tale modalità gestoria assume particolare criticità in quanto trasla sul futuro l'onere della restituzione delle entrate in



conto capitale, utilizzate per finanziare oggi spese di natura corrente, inidonee a generare benefici futuri.

3. Analisi della gestione della liquidità

La gestione finanziaria dell'Ente viene analizzata, nella seguente tabella, sotto il profilo della cassa.

Tab. 3 Gestione di cassa (competenza e residui -valori in migliaia di €)			
	2011	2012	2013
Fondo cassa iniziale (a)	3.290	3.410	6.969
Entrate tributarie (b)	25.468	24.555	22.878
Trasferimenti correnti (c)	2.014	1.528	2.722
Entrate extratributarie (d)	2.083	2.427	2.327
Tot. Entrate Correnti (E= b+c+d)	29.565	28.509	27.928
Spese correnti (f)	29.612	29.870	27.866
Risultato di parte corrente (G=E-F)	- 46	- 1.360	62
Quote di rimborso mutui (h)	- 1.326	- 1.611	- 1.743
Equilibrio di parte corrente (I=G-H)	- 1.372	- 2.971	- 1.682
Alienazioni e riscossioni crediti (l)	3.483	3.528	2.911
Accensione prestiti (m)	984	7.767	5.465
Tot. Entrate Capitale (N=L+M)	4.467	11.295	8.376
Spese in conto capitale (o)	- 2.847	- 4.898	- 8.200
Rimborso prestiti (p)	-	-	-
Risultato di parte capitale (Q=N-O-P)	1.620	6.397	176
Servizi conto terzi (r)	- 127	133	17
Fondo cassa finale	3.410	6.969	5.480

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

Sebbene l'Ente mantenga un margine di liquidità disponibile nel corso del triennio oggetto di analisi (€ 5,4 mln. nel 2013), la gestione di cassa evidenzia le medesime problematiche rappresentate con riferimento a quella di competenza. Il saldo di parte corrente risulta costantemente negativo (€ -1,7 mln. nel 2013) e parzialmente finanziato da quello di parte capitale. Conseguentemente il fondo cassa, nell'esercizio 2013, si è ridotto di € 1,5 mln.



4. Analisi delle entrate

La Sezione ritiene necessario, ai fini di una piena valutazione della gestione finanziaria dell'Ente e dei saldi di parte corrente e capitale registrati, focalizzare l'attenzione sul ciclo delle entrate, al fine di verificare l'attendibilità delle stime di bilancio. Queste ultime, infatti, costituiscono il presupposto per una sana ed equilibrata gestione, garantendo, già in sede di programmazione, un'adeguata copertura alle spese.

Al riguardo, la seguente tabella individua il livello di attuazione delle previsioni di accertamento, confrontandole altresì con il dato medio dei comuni abruzzesi.

Tab. 4 Grado di attuazione delle previsioni di bilancio in entrata				
	2011	2012	2013	Valori medi 13*
Entrate tributarie	105%	108%	80%	91%
Trasferimenti correnti	75%	58%	124%	93%
Entrate extratributarie	93%	85%	145%	87%
Tot. Entrate Correnti	102%	102%	88%	91%
Alienazioni e riscossioni crediti	47%	15%	18%	41%
Accensione prestiti	57%	62%	79%	54%
Tot. Entrate Capitale	51%	23%	30%	52%

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo Abruzzo su dati SIRTEL

(*) Valore medio registrato nei Comuni dell'Abruzzo



I risultati appaiono particolarmente bassi per la parte capitale, con valori inferiori alla media regionale; di contro, la capacità di prevedere accertamenti per l'anno 2013, sebbene soddisfacente, si mantiene inferiore al dato medio abruzzese, con riferimento alle entrate correnti.

Al fine di estendere il perimetro di analisi anche ai profili di cassa, la tab. 5 mostra la capacità dell'Ente di portare a termine il procedimento amministrativo delle entrate, tramutando gli accertamenti in effettive riscossioni.

Tab. 5 Capacità di riscossione delle entrate				
	2011	2012	2013	Valori medi 13*
Entrate tributarie	60%	54%	57%	71%
Trasferimenti correnti	69%	65%	85%	81%
Entrate extratributarie	52%	61%	42%	53%
Tot. Entrate Correnti	60%	55%	58%	69%
Alienazioni e riscossioni crediti	81%	74%	58%	92%
Accensione prestiti	0%	0%	100%	91%
Tot. Entrate Capitale	44%	41%	81%	92%

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo Abruzzo su dati SIRTEL

(*) Valore medio registrato nei Comuni dell'Abruzzo

I dati ottenuti confermano quanto affermato con riferimento alla gestione di competenza.

La capacità di riscossione delle entrate correnti risulta inferiore al dato medio e si mantiene costante nel triennio all'interno della fascia 55%-60%; ne deriva un elevato grado di formazione di residui attivi di parte corrente (cfr. paragrafo 5). Parimenti, la capacità di riscossione delle entrate di parte capitale si mantiene inferiore alla media, sebbene registri una crescita, con un picco nel 2013 (92%).

5. La gestione dei residui

Ulteriore elemento di analisi sul quale la Sezione ritiene necessario soffermarsi è quello della gestione dei residui, atteso l'impatto che questi producono sugli equilibri di bilancio degli enti locali e sulla loro sostenibilità, attuale e futura.

Più precisamente, la gestione in conto residui, finalizzata alla realizzazione dei crediti ed alla definizione delle obbligazioni, si estrinseca nel verificare, per ogni singolo residuo, che vengano rispettate le condizioni previste dalla legge ai fini del loro mantenimento nel conto del bilancio, ai sensi dell'articolo 228 del Tuel.

L'esame dei flussi e degli *stock* da questa generati consente di acquisire utili elementi per integrare la valutazione sulla capacità di riscossione o di spesa del singolo Ente, partendo dal presupposto che la tendenza al formarsi dei residui, oltre valori fisiologici, rappresenta un indicatore di criticità finanziaria.

Una persistenza dei residui, alla fine di due esercizi successivi alla fase dell'accertamento e dell'impegno, segnala infatti una vischiosità nella capacità di realizzazione, gettando dubbi sull'attendibilità degli stessi. Sarebbe opportuno, dunque, che i residui si




trasformassero in riscossioni e pagamenti in un breve intervallo temporale, oltre il quale è ragionevole dubitare della loro fondatezza.

Tutto quanto sopra premesso, la seguente tabella riporta il prospetto di anzianità dei residui attivi e passivi.

Tab 6 - Prospetto dell'anzianità dei residui attivi e passivi (valori in migliaia di euro)								
RESIDUI	Esercizi Precedenti	2009	2010	2011	2012	2013	Totale	Incidenza residui ultra quinquennali
Attivi Tit. I (A)	505	460	1.375	2.326	5.153	10.668	20.487	2%
Attivi Tit. II (B)	319	133	260	290	523	470	1.995	16%
Attivi Tit. III (C)	521	199	1.003	678	747	2.737	5.885	9%
Totale Residui attivi di parte corrente (E=A+B+C)	1.344	792	2.638	3.294	6.424	13.875	28.367	5%
Attivi Tit. IV (F)	2.855	100	886	187	387	1.305	5.720	50%
Attivi Tit. V (G)	1.947	1.394	100	1.474	1.594	0	6.510	30%
Totale Residui attivi di parte capitale (H=F+G)	4.802	1.495	985	1.661	1.981	1.305	12.230	39%
Attivi Tit. VI (I)	7	1	17	25	2	121	172	4%
Totale Attivi (L=E+H+I)	6.152	2.287	3.640	4.981	8.407	15.301	40.769	15%
Passivi Tit. I (M)	1.376	349	528	672	1.033	12.486	16.445	8%
Passivi Tit. II (N)	7.884	4.866	1.370	2.659	2.266	2.768	21.814	36%
Passivi Tit. III (O)	0	0	0	0	0	3.657	3.657	0%
Passivi Tit. IV (P)	65	33	3	62	8	38	208	31%
Totale Passivi (Q=M+N+O+P)	9.326	5.248	1.901	3.393	3.306	18.950	42.124	22%

Fonte: elaborazione della Sezione di controllo Abruzzo su dati SIQUEL

I dati evidenziano una presenza consistente di residui attivi (€ 40,7 mln.), non in grado di coprire quelli passivi (€ 42 mln.). L'incidenza dei residui attivi ultraquinquennali, e pertanto a maggiore rischio di inesigibilità, appare contenuta (15% del totale dei residui attivi), soprattutto prendendo in considerazione la sola componente di parte corrente (5%). Dalla relazione dell'Organo di revisione emergono comunque somme iscritte a ruolo all'1 gennaio 2013, provenienti da esercizi ante-2009 pari ad € 579.499,46 e conservate al 31 dicembre 2013 per € 504.561,21.



Maggiormente elevata, invece, appare l'incidenza sui residui passivi di quelli con anzianità superiore al quinquennio (22%). Inoltre, l'Organo di revisione segnala l'esistenza di residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori giustificandoli con la "necessità di prevenire uno squilibrio del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno".

Inoltre, la serietà con la quale vengono assunti accertamenti ed impegni e, conseguentemente, la fondatezza dei residui da questi generati permette di valutare la corretta sussistenza degli stessi, in conformità ai criteri normativi previsti in modo rigoroso dal legislatore del Tuel, ed evidenzia la capacità dell'Amministrazione esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie per addivenire al completamento delle fasi di spesa e di entrata.

Lo studio condotto ha mostrato che, del totale degli accertamenti e impegni di parte corrente assunti nell'anno 2012, a fine 2013, risultava ancora da riscuotere e da pagare rispettivamente il 19% e il 3% (vedi Tab 6).



Tab. 6 - Misurazione dell'attitudine a realizzare accertamenti e impegni correnti entro l'esercizio successivo			
	Accertamenti/impegni da consuntivo 2012 (a)	di cui rimasti da riscuotere o pagare a fine 2013 (b)	Incidenza di (b) su (a)
Entrate tributarie	29.067	5.153	18%
Trasferimenti correnti	1.569	523	33%
Entrate extratributarie	2.785	747	27%
Tot. Entrate Correnti	33.421	6.424	19%
Spese correnti	31.057	1.033	3%

Fonte: elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL

Si tratta di risultati soddisfacenti sul fronte della spesa mentre, con riferimento alle entrate, denotano la necessità di una più approfondita osservanza delle condizioni che autorizzano l'iscrizione degli accertamenti, nonché una vigile cura nella realizzazione delle riscossioni, anche al fine di evitare la prescrizione di residui attivi. Particolarmente critici

risultano il dato relativo alle entrate extratributarie (27% degli accertamenti ancora da riscuotere) e a quelle tributarie (18% degli accertamenti ancora non riscossi), in quanto indicatori di una scarsa capacità dell'Ente di perfezionare le fasi delle entrate che rientrano nella propria disponibilità.

6. Analisi del questionario dell'Organo di revisione al rendiconto 2013

Sebbene l'Organo di revisione, come già accennato, abbia certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare sulla gestione 2013, dall'analisi della relazione prodotta emergono le seguenti irregolarità/criticità:

- il questionario in esame è stato inviato, tramite il sistema S.I.Qu.E.L., in data dicembre 2014, oltre il termine del 20 novembre 2014, fissato con deliberazione n. 295/2014/INPR adottata in data 9 ottobre 2014 da questa Sezione regionale di controllo. Trattasi di fattore già rilevato con deliberazioni del 21 novembre 2013, n. 543/201/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e dell'11 settembre 2014, n. 241/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- il rendiconto 2013 è stato approvato con deliberazione n.12 del 12 ottobre 2014 oltre il termine del 30 giugno 2014 fissato per la relativa presentazione. Trattasi di fattore già rilevato con deliberazioni del 21 novembre 2013, n. 543/201/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e dell'11 settembre 2014, n. 241/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- riconoscimento nel corso del 2013 di debiti fuori bilancio per € 241.272,91 interamente di parte corrente. Trattasi di fattore già rilevato con deliberazioni del



21 novembre 2013, n. 543/201/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e dell'11 settembre 2014, n. 241/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);

- in presenza di rilevanti rischi futuri per passività potenziali l'Ente non ha costituito apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi. L'Organo di revisione ha precisato che *"l'importo impegnato per debiti fuori bilancio è superiore a quello riconosciuto per accantonamenti effettuati per finanziare situazioni debitorie di cui alla lettera E dell'art. 194 del TUEL"*;
- non è stato allegato al rendiconto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza, secondo lo schema tipo adottato con D.M. del 23 gennaio 2012. Trattasi di fattore già rilevato con deliberazioni del 21 novembre 2013, 543/201/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e dell'11 settembre 2014, 241/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- mancata trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e mancata pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ente locale con i tempi indicati dall'art. 2 D.L. n. 138/2011 (entro gg. 10 dall'approvazione del rendiconto);
- l'Ente non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito alla legge n.135/2012, relativamente alla nota informativa;
- l'Ente risulta avere organismi Partecipati in perdita in almeno uno degli ultimo tre anni; al riguardo, qualora si rendano in futuro necessari interventi di sostegno o ricapitalizzazione degli enti partecipati in perdita, questa Sezione ritiene necessario richiamare il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010, che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel principio del "divieto di soccorso finanziario". La norma in esame impone l'abbandono della logica del



"salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011). La disposizione si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano soggetti che operano nel mercato comune beneficiano di diritti speciali o esclusivi, comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato", in un'ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7 marzo 2012).

- non è stato costituito il fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2013, relativamente al personale dirigente;
- inventario non aggiornato sullo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio. Trattasi di fattore già rilevato con deliberazioni del 21 novembre 2013, n. 543/201/PRSE (questionario al rendiconto 2011) e dell'11 settembre 2014, n. 241/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);



- mancata coincidenza del totale dei crediti al 31 dicembre 2013, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di fattore già rilevato con deliberazione dell'11 settembre 2014, n. 241/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012);
- mancata coincidenza del totale dei debiti di funzionamento, al 31 dicembre 2013, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui passivi del titolo I risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui;

Inoltre, dall'esame dell'Appendice A, dedicata all'esercizio provvisorio quale allegato al questionario al rendiconto 2013 in attuazione della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/2013, si evince la segue situazione:

- non sono stati controllati gli equilibri finanziari della gestione 2013 in termini di competenza, gestione dei residui e cassa, con l'adozione della deliberazione di all'art. 193, comma 2, del TUEL, in quanto il bilancio di previsione è stato deliberato dopo il 1° settembre 2013 (art. 10 comma 4-quater D.L. 35/2013, legge 64/2013 e art. 12 bis D.L. 93/2013, legge 119/2013);
- in esercizio provvisorio non è stata controllata la coerenza della gestione finanziaria con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità per l'anno 2013;
- non sono state formalizzate le modalità con le quali l'ente ha disciplinato la propria gestione in esercizio provvisorio ai fini dell'osservanza dei relativi vincoli di finanza pubblica, in assenza di bilancio di previsione e delle relative delibere programmatiche sul fabbisogno di personale, per le collaborazioni e sul piano delle opere pubbliche;

In relazione alle criticità segnalate precedentemente, e alla situazione che emerge dalle risposte alle domande in Appendice A, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a



favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, questa Sezione valuterà le iniziative intraprese dal Consiglio Comunale di MONTESILVANO (PE) e le relative ricadute di carattere finanziario, monitorandone l'andamento nei successivi esercizi.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 16 ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, sul rendiconto 2013 del Comune di MONTESILVANO (PE) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

RITIENE

opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo;

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di MONTESILVANO (PE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2015.





L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI
Angelo Maria Quaglini

Il/Presidente
Maria Giovanna GIORDANO
Maria Giovanna Giordano

Depositata in Segreteria il **18 GIU. 2015**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA
Lorella Giammara

Anno 2015
Sezione PROT
Data 22/06/2015
Numero 29787